

	CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI UN	
	MONITOR FOTOACUSTICO MULTIGAS PORTATILE PER LA S.C.	
	MEDICINA DEL LAVORO – FINANZIAMENTO PNRR/PNC – LINEA DI	
	INVESTIMENTO: “RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DELLE	
	STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA A LIVELLO NAZIONALE,	
	REGIONALE E LOCALE, MIGLIORANDO LE INFRASTRUTTURE, LE	
	CAPACITÀ UMANE E TECNOLOGICHE E LA RICERCA APPLICATA”	
	(CUP: I83C22000640005)	
	TRA	
	l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (di seguito denominata	Rep. Gen. N. 253/2023
	“ASST” o “Stazione appaltante”), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.	
	03622120131, rappresentata dal Direttore della S.C. Gestione Acquisti,	
	Enrico Guido Ripamonti, nato a Merate (LC) il 17.10.1959, C.F.	
	RPMNCG59R17F133Y, domiciliato per la carica in Lecco, Via dell'Eremo,	
	n. 9/11	
	e	
	la ditta Società AIRNOVA S.R.L. (di seguito denominata anche	
	“Aggiudicatario” o “Fornitore”), via Cesare Battisti, n. 65 – 35010, Limena	
	(PD), C.F. 02102820269, P.IVA n. 02505580288, in persona del Legale	
	Rappresentante, Antonio Zotti, nato a Venezia (VE) il giorno 27/02/1947,	
	C.F. ZTTNTN47B27L736V.	
	PREMESSO CHE	
	- con deliberazione n. 476 del 1° giugno 2023 è stata aggiudicata alla società	
	AIRNOVA S.R.L., ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.	

	50 e ss.mm.ii., la fornitura di un monitor fotoacustico multigas portatile,	
	comprensiva di garanzia full risk di 12 mesi, per un importo complessivo	
	contrattuale pari ad € 55.775,74 IVA al 22% esclusa (CUP:	
	I83C22000640005; CIG: 997259289AE);	
	- con garanzia fideiussoria n. 01.000062713, rilasciata il 06.06.2023 da S2C	
	S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, è stato costituito	
	deposito cauzionale di € 2.789,00 a titolo di garanzia definitiva per il presente	
	contratto, come previsto dall'articolo 103, comma 4, del decreto legislativo 18	
	aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;	
	TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA	
	QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – Norme regolatrici. – Le premesse al contratto, gli atti e i documenti	
	richiamati, l'offerta tecnica ed economica, ancorché non materialmente	
	allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	medesimo.	
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto	
	nello stesso, da quanto segue:	
	a) dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;	
	b) dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;	
	c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;	
	d) dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77;	
	e) dal Regolamento (UE) n. 2016/679;	
	e) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione	
	del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;	
	f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	

contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

Art. 2 – Oggetto del contratto. – L’ASST di Lecco affida alla società AIRNOVA S.R.L., un monitor fotoacustico multigas portatile, comprensiva di garanzia full risk di 12 mesi, con decorrenza dalla data del collaudo con esito positivo, per un importo complessivo contrattuale pari ad € 55.775,74 IVA al 22% esclusa.

Art. 3 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). – Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è il Direttore della S.C. Gestione Acquisti dell’ASST di Lecco.

Art. 4 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.). – Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) è l’ing. Marta Castoldi, Collaboratore Tecnico Professionale della S.C. Ingegneria Clinica della ASST di Lecco.

Art. 5 – Esecuzione, durata e valore del contratto. – La garanzia della fornitura di cui al presente contratto ha durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data del collaudo con esito positivo. L’importo contrattuale complessivo di € 55.775,74 IVA al 22% esclusa, è così dettagliato:

Descrizione Prodotto	Q.tà	Codice	Prezzo Unitario (IVA al 22% esclusa)	Importo Totale (IVA al 22% esclusa)
Monitor Fotoacustico multi-gas portatile mod. 1512-5	1	A-1-106	€ 36.055,30	€ 36.055,30
Filtri ottici per monitor fotoacustico	5	A-1-107	€ 2.495,55	€ 12.477,75
Calibrazione punto zero	1	A-1-112	€ 793,75	€ 793,75
Calibrazione gas standard (Sevofluorano, Desfluorano, Isofluoroano Protossido d’azoto, Isopropanolo, Anidride Carbonica, Metanolo)	7	A-1-113	€ 317,50	€ 2.222,50
Calibrazione Gas speciale (Formaldeide)	1	A-1-114	€ 1.314,45	€ 1.314,45

Garanzia Full risk di 12 mesi	1	A-1-121	€ 2.911,99	€ 2.911,99
Importo complessivo contrattuale (IVA al 22% esclusa)				€ 55.775,74

L'importo contrattuale include, oltre alla fornitura dell'apparecchiatura e di tutti gli accessori necessari al suo utilizzo, anche il trasporto, la consegna, l'installazione, il collaudo, nonché la formazione al personale dell'ASST e la garanzia full-risk con durata minima di 12 mesi. Per un maggiore dettaglio analitico delle caratteristiche della fornitura e del servizio di assistenza full risk omnicomprensivo, si rimanda ai successivi articoli del presente contratto e all'offerta presentata in gara dall'Aggiudicatario (n. protocollo informatico Sintel 1680701846514 del 5 aprile 2023).

Art. 6 – Caratteristiche tecniche minime dell'apparecchiatura. – La fornitura oggetto del presente contratto consta di un monitor fotoacustico multigas, portatile per l'effettuazione di misure di gas anestetici e di varie concentrazioni di solventi in alcuni ambienti di lavoro ad alto rischio dell'ASST di Lecco (Sale operatorie, laboratorio analisi, anatomia patologica). Il monitor fotoacustico multigas portatile è destinato alla S.C. Medicina del Lavoro del P.O. di Lecco e deve essere dotato delle seguenti caratteristiche minime:

- sistema portatile con dimensioni contenute (specificare);
- stabile, preciso ed accurato (Limite di rilevabilità dell'ordine dei ppb), con ripetibilità del valore misurato pari all'1% in condizioni controllate;
- possibilità di misurazione contemporanea della concentrazione di fino a 5 gas;
- presenza di almeno due livelli di allarme per ogni gas misurato (specificare);

	- basato su spettroscopia fotoacustica nell'infrarosso (PAS);	
	- completo di software per visualizzazione e analisi delle misurazioni effettuate;	
	- configurato con i seguenti filtri ottici: filtro ottico per anidride carbonica, protossido d'azoto, alogenati, alcoli e formaldeide;	
	- completo di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento;	
	- trasporto, consegna, messa in funzione dello strumento, collaudo e formazione al personale.	
	L'apparecchiatura deve essere completa di tutti gli eventuali accessori, non esplicitamente richiesti nelle caratteristiche sopra elencate, necessari per il suo utilizzo.	
	Art. 7 – Modalità di Consegna, installazione e collaudo. – La consegna, l'installazione e il collaudo da parte dell'Aggiudicatario dovranno avvenire entro 30 gg solari dalla data dell'ordine, salvo diversi accordi con la S.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco, valutati in base alla disponibilità del reparto. Ogni onere per imballo, trasporto, disimballaggio, montaggio, installazione e collaudo è a carico della ditta aggiudicataria, compreso l'eventuale smaltimento dell'imballaggio che dovrà avvenire contestualmente all'installazione e/o collaudo. Durante l'installazione si richiedono verifiche di sicurezza e funzionali in loco. Il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del personale della S.C. Ingegneria Clinica dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti. Il verbale di collaudo favorevole rappresenta il documento indispensabile per la liquidazione della fattura corrispondente e per la decorrenza del periodo di garanzia. Si intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette,	

	l'Aggiudicatario rimane responsabile delle deficienze che abbiano a	
	riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di	
	garanzia.	
	Art. 8 – Formazione. – Il Fornitore deve erogare l'addestramento e la	
	formazione al personale dell'ASST di Lecco, medico e non, per il corretto	
	utilizzo delle apparecchiature e dei sistemi forniti. L'Aggiudicatario dovrà	
	rilasciare apposita attestazione dell'avvenuta formazione del personale. Il	
	numero di giornate di formazione deve essere adeguato e comprensivo di	
	affiancamento.	
	Art. 9 – Garanzia di tipo full risk omnicomprendivo. – La garanzia è di	
	tipo "Full Risk Omnicomprensivo" e ha durata di 12 mesi, durante i quali	
	deve essere garantito un servizio di assistenza tecnica dell'apparecchiatura e	
	dei singoli accessori che copra tutti i difetti di costruzione e i guasti dovuti	
	all'utilizzo e agli eventi accidentali non riconducibili direttamente a dolo o ad	
	uso improprio degli operatori. Il periodo di garanzia ha decorrenza dalla data	
	del collaudo favorevole eseguito dal personale della S.C. Ingegneria Clinica	
	dell'ASST di Lecco.	
	Art. 10 – Attività richieste nel periodo di garanzia. – Le attività richieste	
	sono:	
	- interventi di manutenzione programmata pari, per tipologia e frequenza, a	
	quanto previsto dal produttore;	
	- illimitati interventi di manutenzione correttiva;	
	- la fornitura di tutte le parti di ricambio.	
	Art. 11 – Modalità di servizio nel periodo di garanzia. – Il tempo di	
	intervento in caso di guasto deve essere di massimo 48 ore lavorative dalla	

	chiamata. Il tempo di risoluzione in caso di guasto deve essere massimo di 5	
	giorni lavorativi dalla chiamata, altrimenti deve essere fornita	
	un'apparecchiatura o i singoli accessori sostitutivi di pari caratteristiche	
	rispetto alla fornitura originale. Tutte le chiamate inoltrate al Servizio di	
	Assistenza Tecnica dell'Aggiudicatario per interventi di manutenzione	
	dovranno essere accettate solo se pervenute dalla S.C. Ingegneria Clinica	
	dell'ASST di Lecco, che, in tal contesto, trasmetterà il numero di chiamata da	
	riportare, tassativamente, sui rapporti di intervento tecnico. Per tutto il periodo	
	di garanzia deve essere garantito il medesimo livello qualitativo	
	dell'apparecchiatura, dei singoli accessori e delle parti di ricambi forniti	
	accertato al momento del collaudo: in caso di decadimento delle prestazioni	
	non risolvibile con normali interventi di manutenzione, dovrà essere prevista	
	la sostituzione dell'apparecchiatura, degli accessori o delle parti di ricambio	
	con nuove attrezzature identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.	
	Gli interventi di manutenzione effettuati sull'apparecchiatura in oggetto	
	dovranno:	
	• essere concordati con il personale della S.C. Ingegneria Clinica dell'ASST	
	di Lecco;	
	• essere eseguiti secondo procedure di qualità conformi agli standard ISO o	
	CEI;	
	• essere documentati da rapporto tecnico, consegnato al personale della S.C.	
	Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco; su tale rapporto sarà cura	
	dell'Aggiudicatario, riportare sempre il numero di autorizzazione	
	all'intervento rilasciato, contestualmente alla chiamata, dal personale della	
	S.C. Ingegneria Clinica dell'ASST di Lecco;	

	I rapporti tecnici dovranno pervenire obbligatoriamente alla S.C. Ingegneria	
	Clinica dell'ASST di Lecco o via mail (sic@asst-lecco.it) o via fax	
	(0341/489139) o in modalità cartacea.	
	Art. 12 – Esclusioni. –	
	- Oneri e costi dei ricambi il cui danneggiamento risulti evidentemente	
	imputabile a cattivo uso ed incuria da parte dell'operatore, o di parti	
	danneggiate da errata manipolazione da parte di organizzazioni e/o persone	
	non autorizzate dall'Aggiudicatario.	
	- interventi causati da manomissioni o imperfetto funzionamento delle	
	adduzioni elettriche, idrauliche o altro.	
	- danni causati da incendio, imperfetto o inadeguato stato dei locali ospitanti	
	le apparecchiature, catastrofi naturali, sommosse, esplosioni e comunque	
	qualsiasi evento imputabile a forza maggiore.	
	- materiale di consumo monouso/monopaziente	
	Art. 13 – Prescrizioni riguardanti il personale. – Il servizio dovrà essere	
	svolto esclusivamente da personale idoneo ad eseguire le prestazioni	
	contrattuali richieste. L'Aggiudicatario risponderà direttamente di tutti i danni	
	che, per colpa o colpa grave, potranno essere arrecati a persone o cose dal	
	proprio personale durante l'esecuzione del servizio. Essa dovrà dimostrare, a	
	richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di	
	infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche,	
	assistenziali e previdenziali. L'Aggiudicatario dovrà corrispondere ai	
	lavoratori un trattamento retributivo, tenuto conto di tutte le sue componenti,	
	non inferiore a quello stabilito dalle leggi, dal CCNL di riferimento e dalla	
	contrattualistica nazionale, territoriale e aziendale.	

	Art. 14 – Penali. – Le inadempienze alle prescrizioni del capitolato tecnico	
	da parte dell’Aggiudicatario comporteranno l’applicazione di penali. In caso	
	di irregolarità nell’esecuzione della fornitura, ferma restando la facoltà di	
	risoluzione del contratto, l'Amministrazione potrà:	
	- effettuare l’acquisto presso terzi, in danno dell’aggiudicatario	
	inadempiente, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute;	
	- applicare una penalità nella misura del 1% per le forniture non eseguite o	
	non idonee;	
	- applicare una penalità nella misura dell’1% per le forniture eseguite in	
	ritardo, per ogni giorno di ritardo;	
	- applicare una penalità nella misura dell’1% per i collaudi eseguiti in	
	ritardo, per ogni giorno di ritardo;	
	- applicare una penalità nella misura 0,3% per ogni risposta alla chiamata di	
	intervento effettuata in ritardo, per ogni giorno di ritardo;	
	- applicare una penalità nella misura 0,3% per gli interventi correttivi	
	conclusi in ritardo e per cui non sia stata fornita un’apparecchiatura	
	sostitutiva di pari caratteristiche alla fornitura originale, per ogni giorno di	
	ritardo;	
	- applicare una penalità nella misura 1% per ogni manutenzione preventiva	
	non effettuata secondo quanto previsto dal produttore.	
	La penale è calcolata applicando la percentuale stabilita al valore della	
	fornitura non eseguita o non idonea o eseguita in ritardo.	
	In caso di acquisto in danno presso terzi, l'Amministrazione è obbligata a	
	darne comunicazione all’aggiudicatario inadempiente entro il termine di 30	
	giorni mediante raccomandata A.R.	

	In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione	
	potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione	
	disponibile, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.	
	Art. 15 – Obblighi in tema di tracciabilità finanziaria. – Ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,	
	l'Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla	
	predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo	
	periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali	
	contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità	
	assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli	
	obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010	
	n. 136.	
	Art. 16 – Nodo smistamento ordini – NSO. – La fatturazione dovrà essere	
	sempre preceduta da un ordinativo dell'ASST. A seguito dell'entrata in vigore	
	del NSO – MEF, gli Enti del SSN saranno obbligati a procedere con la	
	regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini	
	validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto, sulle fatture	
	elettroniche passive relative ad ordini dovrà essere riportato	
	obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO,	
	pena lo scarto della fattura stessa. La ricezione delle fatture elettroniche	
	avviene attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione	
	Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle	
	Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto del Ministero	
	dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, ai seguenti indirizzi	

istituzionali:

Denominazione dell'ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lecco
Indirizzo	Via dell'Eremo, n. 9/11 – 23900, Lecco (LC)
Codice IPA	ASSTL
Codice Univoco Ufficio	UFDLTC
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. Fisc.	03622120131
Partita Iva	03622120131

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento e accettazione della fattura sul sistema di interscambio SDI, previo nulla osta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.). Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG: 97259289AE) e il codice unico di progetto (CUP: I83C22000640005), ove presente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente

	5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.	
	Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le	
	operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi	
	concordati e pertanto obbligatorie. L' ASST non darà luogo al pagamento	
	delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando il Fornitore non	
	avrà provveduto al versamento degli importi di eventuali maggiori spese	
	sostenute dall' ASST per inadempienze contrattuali. L' ASST non riconoscerà	
	il corrispettivo nel caso in cui il Fornitore effettuasse prestazioni che non	
	siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti. L' ASST non	
	darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso	
	in cui l'impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale	
	dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della	
	Legge n. 136 del 13/08/2010. Le spese relative alle commissioni bancarie	
	sono a carico dell'Aggiudicatario. Per la cessione del credito si rinvia a	
	quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	Art. 17 – Modalità di fatturazione e pagamento. – La fatturazione	
	dell'apparecchiatura potrà essere effettuata solo a seguito di collaudo con	
	esito positivo con riferimento all'ordinativo che verrà emesso dalla S.C.	
	Ingegneria Clinica e avverrà con cadenza trimestrale posticipata. Il pagamento	
	sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture,	
	previa verifica del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e dei	
	competenti uffici dell'ASST, come sopra enunciato. Le fatture emesse nei	
	confronti di questa ASST dovranno essere obbligatoriamente emesse in	
	modalità elettronica. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso	
	la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il	

	Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo	
	le specifiche di legge. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge	
	23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 l'IVA	
	relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a favore	
	delle pubbliche amministrazioni, addebitata dal fornitore nella fattura, dovrà	
	essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario	
	e non più dal fornitore, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti	
	IVA denominato "split payment". Conseguentemente, le fatture emesse per le	
	prestazioni eseguite a favore di questa Azienda relative all'oggetto del	
	presente contratto, dovranno obbligatoriamente riportare l'annotazione	
	"scissione dei pagamenti".	
	Art. 18 – Spese. – Sono a completo ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario	
	tutte le spese amministrative relative e conseguenti al presente contratto,	
	nessuna eccettuata o esclusa.	
	Art. 19 – Foro competente. – Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le	
	controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto	
	potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice	
	civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione	
	del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per	
	giurisdizione. Le parti concordano di eleggere quale Foro competente	
	esclusivo e non concorrente il Foro di Lecco. Nelle more di risoluzione del	
	contenzioso, la ditta fornitrice/appaltatrice non potrà sospendere od	
	interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi,	
	senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture	
	emesse in attesa di liquidazione.	

	Art. 20 – Responsabile del trattamento – Ai sensi del Regolamento UE	
	2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo	
	alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati	
	personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva	
	95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) da ora GDPR, il	
	contraente è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati connessi	
	al presente contratto ai sensi dell’art. 4, punto 8 del GDPR ed è tenuto a tutti	
	gli obblighi ed adempimenti in capo al responsabile del trattamento previsti	
	dai commi da 2 a 10 dell’art. 28 del gdpr, come di seguito riportato:	
	<i>“Art. 28 Responsabile del trattamento”</i>	
	<i>1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del</i>	
	<i>trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento</i>	
	<i>che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e</i>	
	<i>organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del</i>	
	<i>presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.</i>	
	<i>2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza</i>	
	<i>previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del</i>	
	<i>trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del</i>	
	<i>trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste</i>	
	<i>riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento,</i>	
	<i>dando così al titolare del trattamento l’opportunità di opporsi a tali</i>	
	<i>modifiche.</i>	
	<i>3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati</i>	
	<i>da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o</i>	
	<i>degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del</i>	

	<i>trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la</i>	
	<i>natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di</i>	
	<i>interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.</i>	
	<i>Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile</i>	
	<i>del trattamento:</i>	
	<i>a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del</i>	
	<i>trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese</i>	
	<i>terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto</i>	
	<i>dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal</i>	
	<i>caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa</i>	
	<i>tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale</i>	
	<i>informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;</i>	
	<i>b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si</i>	
	<i>siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di</i>	
	<i>riservatezza;</i>	
	<i>c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;</i>	
	<i>d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro</i>	
	<i>responsabile del trattamento;</i>	
	<i>e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del</i>	
	<i>trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui</i>	
	<i>ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di</i>	
	<i>dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al</i>	
	<i>capo III;</i>	
	<i>f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di</i>	
	<i>cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle</i>	

		informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;	
		g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e	
		h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.	
		4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del	

	<i>trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro</i>	
	<i>responsabile.</i>	
	<i>5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di</i>	
	<i>condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione</i>	
	<i>approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per</i>	
	<i>dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente</i>	
	<i>articolo.</i>	
	<i>6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il</i>	
	<i>responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai</i>	
	<i>paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su</i>	
	<i>clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche</i>	
	<i>laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento</i>	
	<i>o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.</i>	
	<i>7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di</i>	
	<i>cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di</i>	
	<i>cui all'articolo 93, paragrafo 2.</i>	
	<i>8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le</i>	
	<i>materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del</i>	
	<i>meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.</i>	
	<i>9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in</i>	
	<i>forma scritta, anche in formato elettronico.</i>	
	<i>10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola</i>	
	<i>il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è</i>	
	<i>considerato un titolare del trattamento in questione.</i>	
	<i>Si pattuisce, inoltre e in particolare:</i>	

	<ul style="list-style-type: none"> • il Responsabile del trattamento, come sopra individuato, in caso di 	
	violazione dei dati personali (data breach) deve comunicare, tramite PEC	
	(protocollo@pec.asst-lecco.it), al Titolare del Trattamento di questa ASST	
	tale violazione.	
	La comunicazione di cui sopra dovrà avvenire entro 24 ore dall'avvenuta	
	conoscenza, ciò per permettere a questa ASST di procedere alla notifica	
	all'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'aggiudicatario, dichiara di manlevare questa ASST per qualsiasi danno 	
	causato, nel trattamento dei dati relativi al presente contratto, a persone o	
	beni.	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'aggiudicatario, garantisce la riservatezza delle informazioni, dei 	
	documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante	
	l'esecuzione del presente contratto.	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'aggiudicatario, deve utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo 	
	svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra	
	diversa utilizzazione.	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'aggiudicatario, deve adottare preventive misure di sicurezza atte ad 	
	eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o	
	perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di	
	trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni	
	vigenti.	
	Art. 21 – Quinto d'obbligo. – Qualora, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del	
	D.Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un	
	aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto	
	dell'importo del contratto, l'ASST può imporre all'Aggiudicatario	

	l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal	
	caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.	
	Oltre tale limite l'Aggiudicatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione	
	del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il	
	soggetto aggiudicatario dichiara all'ASST che di tale diritto intende valersi.	
	Qualora l'Aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le	
	maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.	
	Art. 22 – Revisione prezzi. – In applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera a)	
	del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, come previsto dall'art. 29 del	
	decreto legislativo del 27 gennaio 2022 n. 4, potrà essere operata la revisione	
	periodica del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta dal Direttore della	
	S.C. Gestione Acquisti, in accordo con il D.E.C.	
	Art. 23 – Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali. – Il	
	Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali, approvato con	
	deliberazione n. XI/1751 del 17/06/2019, costituisce parte integrante del	
	presente contratto e le parti si impegnano a rispettarne i principi e i contenuti.	
	Art. 24 – Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n.	
	190/2012 e s.m.i. – L'Aggiudicatario dichiara di essere consapevole che, nel	
	caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti ai sensi della	
	Legge n. 190/2012 e s.m.i., comunque accertato dall'ASST, potranno essere	
	applicate le seguenti sanzioni:	
	- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e	
	risarcimento del danno;	
	- escussione della cauzione definitiva;	
	- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre	

	anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e	
	accertati;	
	- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in	
	materia;	
	Il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni applicabili resteranno	
	in vigore sino al termine dell'esecuzione del contratto e pertanto le stesse,	
	anche se formalmente non allegate al contratto, ne formano parte integrante,	
	sostanziale e pattizia.	
	Art. 25 – Codice Etico Aziendale. – Il fornitore si impegna ad aderire ai	
	principi enunciati nel Codice Etico adottato dall'ASST di Lecco e pubblicato	
	sul sito internet www.asst-lecco.it a cui si rimanda per la sua consultazione.	
	In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del	
	fornitore, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell'art.	
	1456 del codice civile, con diritto dell'ASST di chiedere il risarcimento dei	
	danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	
	Art. 26 – Pantouflage. – Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n.	
	165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato	
	poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui	
	all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla	
	cessazione dell'apporto di pubblico impiego, attività lavorativa professionale	
	presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione	
	svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi	
	conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è	
	fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare	
	con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di	

		restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.	
	Art. 27 – Whistleblowing.	– Si rimanda all’art. 54-bis “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” del D.Lgs. n. 165/2021 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.	
	Art. 28 – Vicende inerenti l’Aggiudicatario.	– In caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto verrà sciolto. In caso di fallimento del mandante/mandatario di un raggruppamento di imprese, si applicherà la disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	
	Art. 29 – Norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità.	– L'Aggiudicatario, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Stazione Appaltante in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Aggiudicatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto. L'ASST, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.	

	Art. 30 – Subappalto. – Il subappalto è regolato sulla base di quanto previsto	
	dall’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..	
	Art. 31 – Risoluzione del contratto. – In conformità al disposto di cui all’art.	
	1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in	
	seguito ad una semplice dichiarazione dell’ASST, nei seguenti casi:	
	- subappalto non autorizzato;	
	- consegna incompleta o difforme da quanto offerto o previsto dal presente	
	documento;	
	- ritardo grave nell’esecuzione degli interventi di manutenzione;	
	- mancato adeguamento della fornitura alla normativa vigente entro i termini	
	stabiliti dalle autorità competenti;	
	- inosservanza del codice etico aziendale o del Patto d’integrità regionale.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del	
	deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti	
	dall’ASST. L’Aggiudicatario dovrà attenere alla vigente normativa riguardo	
	all’interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le	
	esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il	
	subentro meno problematico possibile di altra impresa nell’esecuzione del	
	contratto.	
	Art. 32 – Recesso unilaterale dal contratto. – L’ASST potrà recedere dal	
	contratto, in caso di gravi inadempienze da parte del fornitore, senza che ciò	
	comporti oneri per la stessa, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. In	
	particolare, l’ASST potrà recedere da contratto nei casi previsti dalla	
	normativa antimafia.	
	Art. 33 – Divieto di cessione del contratto. – È fatto divieto	

	all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il presente	
	Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. Per tutto quanto non	
	previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. In	
	caso di inosservanza da parte dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui al	
	presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST di Lecco al risarcimento	
	del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.	
	Art. 34 – Disposizioni finali. – Per quanto non espressamente previsto dal	
	presente contratto, si rinvia a quanto previsto dai documenti della gara,	
	dall'offerta tecnica ed economica del Fornitore, dal Codice Civile, dal D. Lgs.	
	18 aprile 2016, n. 50 e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali	
	che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore	
	all'atto dell'offerta ovvero siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del	
	contratto.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	Per l'ASST di Lecco,	
	f.to digitalmente	
	IL DIRETTORE S.C. GESTIONE ACQUISTI	
	Enrico Guido Ripamonti	
	Per AIRNOVA S.R.L.,	
	f.to digitalmente	
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
	Antonio Zotti	
	Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile il sig. Antonio Zotti, Legale	

Rappresentante della società AIRNOVA S.R.L., dichiara di avere preso visione e di dare specifica approvazione dell'art. 25 (Codice Etico Aziendale), dell'art. 24 (Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n. 190/2012 e s.m.i.), dell'art. 28 (Vicende inerenti l'Aggiudicatario), dell'art. 32 (Recesso unilaterale dal contratto), dell'art. 31 (Risoluzione del contratto).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per AIRNOVA S.R.L.

f.to digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Antonio Zotti